



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PARMA SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	RAMPELLO	VINCENZO	Presidente
<input type="checkbox"/>	VOLPI	MARCO ALBINO	Relatore
<input type="checkbox"/>	LARINI	EVIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 1270/09
depositato il 23/11/2009

- avverso INTIMAZIONE n° 2009/0003 IRPEF
contro CONCESSIONARIO EQUITALIA PARMA S.P.A.
difeso da:

proposto dal ricorrente:

difeso da:

- avverso INTIMAZIONE n° 2009/0003977 IRPEF
contro CONCESSIONARIO EQUITALIA PARMA S.P.A.
difeso da:

proposto dal ricorrente:

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 1270/09

UDIENZA DEL

10/02/2010 ore 09:00

SENTENZA

N° 15/07/10

PRONUNCIATA IL:

10/02/2010

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

10/02/2010

Il Segretario



Fatto

Con ricorso depositato in data 23.11.2009 [redacted], come in atti rappresentata e difesa, ha impugnato n. 33 intimazioni di pagamento, per una somma complessiva di € 597.728,00 notificate da Equitalia Emilia Nord, chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare, per i motivi di cui ad articolata argomentazione difensiva in atti.

La difesa ricorrente eccepisce sostanzialmente:

1. nullità delle intimazioni di pagamento per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. n. 241/90 e dell'art. 7 della L. n. 212/2000;
2. mancanza di prova dell'esistenza delle prodromiche cartelle di pagamento e di avvenuta notifica delle stesse;
3. nullità della notificazione delle intimazioni di pagamento derivante dalla spedizione a mezzo busta chiusa anziché in plico;
4. nullità delle intimazioni di pagamento per mancata sottoscrizione e conseguente impossibilità di individuazione dei responsabili dei procedimenti.



Con memoria in atti si è ritualmente costituita in giudizio Equitalia Emilia Nord S.p.a. contro deducendo la piena legittimità degli atti impositivi impugnati e concludendo per il rigetto del ricorso con motivazione di cui alla comparsa di costituzione.

Diritto

Il ricorso merita accoglimento.

L'atto impugnato è inquadrabile tra quelli cui è applicabile l'obbligo della motivazione ex art. 7 dello Statuto del contribuente - l. n. 212 del 2000 - e pertanto quando faccia riferimento ad un altro atto, deve essere corredato da quest'ultimo.

Nel caso di specie, viceversa, l'atto non risulta motivato nemmeno "per relationem" alle cartelle da cui trae origine atteso che non risulta allegato alcun prospetto.

Del resto, anche volendo attribuire, ad eventuali allegazioni e/o motivazioni addotte nella fase contenziosa, un'efficacia sanante dell'originario vizio di motivazione dell'atto impositivo, (tesi dibattuta in dottrina ed in giurisprudenza) non pare che l'ente convenuto abbia assolto nemmeno sotto questo profilo all'onere probatorio sullo stesso incumbente non risultando allegate, alla memoria di costituzione, le cartelle di pagamento da cui traggono origine gli atti impugnati.

Le spese seguono la soccombenza.

P.O.M.

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna parte soccombente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di soccombenza che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre ad IVA e cassa previdenza.

Parma, li 10.02.2010

IL RELATORE

(Avv. Marco A. Volpi)



IL PRESIDENTE

(Dott. Vincenzo Rampello)